



# COMUNE DI SAN VITO

## PROVINCIA SUD SARDEGNA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 5	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023
Del 31/01/2023	

L'anno duemilaventitre addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del Comune, appositamente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome	Carica	
SIDDI MARCO ANTONIO	SINDACO	Presente
CONGIU GRAZIELLA	VICE SINDACO	Presente
CUCCU GIAN PIERO	CONSIGLIERE	Presente
CIREDDU PIER DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
ZUMMO ELEONORA	CONSIGLIERE	Presente
SCROCCU STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
FUNDONI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
MELIS DANILO	CONSIGLIERE	Presente
LAI ROBERTA	CONSIGLIERE	Assente
CUCCU ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
PIRODDI MONIA	CONSIGLIERE	Presente
MELONI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
PADIGLIA ANGELO	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti	12
Totale Assenti	1

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli

Il Sig. Siddi Marco Antonio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

Nominati scrutatori i signori: CIREDDU PIER DAVIDE, MELIS DANILO, MELONI MARCO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*”.

**PRESO ATTO**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

**RICHIAMATI** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**VISTE**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

**VISTE** le disposizioni della Legge 234/2021 – Legge di bilancio 2022;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**RILEVATO**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**RICHIAMATO**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**CONSIDERATO** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**CONSIDERATO**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**RICHIAMATO**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

**RITENUTO** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**RICHIAMATI** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che dispone, a decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo

stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

**CONSIDERATE** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2023 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P.:

- *di avvalersi della possibilità data l'art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di sommare le aliquote Tasi dell'anno 2019 alle aliquote IMU 2020;*

**RITENUTO**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per la corrente annualità, le aliquote imu approvate per l'annualità 2022 così come segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	<b>8,6</b>
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1 - A8 - A9)	<b>5,0</b>
3	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (salvo riduzione della base imponibile come disposto dal comma 747 della L.160/2019-let.c)	<b>8,6</b>
4	Immobili Categoria D	<b>8,6</b>
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1,0</b>
6	Immobili Locati	<b>8,6</b>
7	Aree Edificabili	<b>8,6</b>
8	Terreni Agricoli*(1)	<b>0,00</b>

- \*(1) (Terreni Agricoli in regime di esenzione, in quanto San Vito è comune montano come riportato nell'elenco dei comuni di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze del 9 Giugno 1993;

**RITENUTO** di approvare per l'anno 2023, le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (Categoria Catastale A1 - A8 - A9)	<b>200,00</b>

- La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ex IACP oggi AREA) o dagli enti di edilizia residenziale

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ex IACP oggi AREA, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**RILEVATO** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

**PRESO ATTO** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU scatterà solo dopo l'adozione del decreto del con cui il MEF individuerà le fattispecie con riferimento alle quali tale potestà potrà esercitarsi, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

**RILEVATO** che per l'annualità 2023 non è stata data nessuna delucidazione in merito e specificata alcuna metodologia, di cui ai punti precedenti, da parte del MEF;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**RILEVATO** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**EVIDENZIATO** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**VISTO** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30/09/2020.

**ACQUISITO** al protocollo col n. 12109 del 16/12/2022 il parere favorevole n. 18 del 15/12/2022 dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario predisposta nel testo risultante dalla presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

**VISTA** l'attestazione resa dal Segretario Comunale, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 27, comma 4° dello Statuto Comunale, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

-il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

-il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**PRESENTA** il punto all'odg. il Sindaco e relazione come segue:

“A seguito dell'abolizione dell'imposta unica Comunale ( IUC ) di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 , l'imposta municipale propria ( IMU ) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 .

All'art. 1 comma 744 della legge 160/2019 viene confermato che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “ D” calcolato ad aliquota dello 0,86 /% . Resta la facoltà ai Comuni di incrementare l' aliquota del 1,06 % , o diminuirla fino allo 0,76.

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente, si è ritenuto opportuno in precedenza avvalersi della possibilità data dall'art. 1 comma 775 della legge 160/2019 di sommare le aliquote TASI alle aliquote IMU .

Allo scopo di contenere il carico fiscale sui contribuenti in linea con il programma amministrativo già presentato nella scorsa consiliatura e confermato con quella attuale, contribuenti già danneggiati dal persistere della grave crisi economica innescata dalle conseguenze della pandemia e dalla guerra nell'Est Europeo, fermo restando la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente , nonchè la conservazione degli equilibri di bilancio , si ritiene opportuno confermare per l' annualità 2023 le aliquote IMU approvate per l'annualità 2022 , unitamente a tutte le agevolazioni previste dalla legge di riferimento che ne disciplina la materia .

Si propongono pertanto le seguenti aliquote:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	<b>8,6</b>
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1 - A8 - A9)	<b>5,0</b>
3	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale(salvo riduzione della base imponibile come disposto dal comma 747 della L.160/2019-let.c)	<b>8,6</b>
4	Immobili Categoria D	<b>8,6</b>
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1,0</b>
6	Immobili Locati	<b>8,6</b>
7	Aree Edificabili	<b>8,6</b>
8	Terreni Agricoli <b>*(1)</b>	<b>0,00</b>

- **\*(1)** (Terreni Agricoli in regime di esenzione, in quanto San Vito è comune montano come riportato nell'elenco dei comuni di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze del 9 Giugno 1993);

**DI APPROVARE** per l'anno 2023, le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (Categoria Catastale A1 – A8 – A9)	<b>200,00</b>

- La suddetta detrazione, di € 200,0 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

La presente proposta ha riportato il parere favorevole del revisore dei conti in data 15.12.2022 con verbale n.18”.

**IL SINDACO-PRESIDENTE** constatato che nessuno chiede di intervenire, pone ai voti la proposta di deliberazione;

**CON VOTAZIONE PALESE**, espressa per alzata di mano dal seguente esito: Consiglieri Presenti n. 12, Assenti n. 1, Astenuti n. 4 (Cuccu A, Piroddi, Padiglia, Meloni), Votanti 8 Favorevoli n. 8, Contrari n.0;

### D E L I B E R A

**DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

**DI CONFERMARE** per l'annualità 2023, le aliquote IMU approvate per l'annualità 2022, così come segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	<b>8,6</b>
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1 - A8 - A9)	<b>5,0</b>
3	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (salvo riduzione della base imponibile come disposto dal comma 747 della L.160/2019-let.c)	<b>8,6</b>
4	Immobili Categoria D	<b>8,6</b>
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1,0</b>
6	Immobili Locati	<b>8,6</b>
7	Aree Edificabili	<b>8,6</b>
8	Terreni Agricoli <b>*(1)</b>	<b>0,00</b>

- **\*(1)** (Terreni Agricoli in regime di esenzione, in quanto San Vito è comune montano come riportato nell'elenco dei comuni di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze del 9 Giugno 1993);

**DI APPROVARE** per l'anno 2023, le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (Categoria Catastale A1 – A8 – A9)	<b>200,00</b>

- La suddetta detrazione, di € 200,0 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

**DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 Gennaio 2023;

**DI DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Siddi Marco Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giacomo Mameli

Pareri di cui all'art. 49, comma 1, come modificato dall'art 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 ,  
e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa  San Vito lì, 15/12/2022  Il Responsabile del Servizio Dott. Enrico Mura
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, attesta che:  Ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere favorevole di regolarità contabile.  San Vito lì, 15/12/2022  Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. Enrico Mura
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge Regionale 04/02/2016, n. 2, art. 37.

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

San Vito lì, 03/02/2023

Il Segretario Comunale  
Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che l'esecutività della presente deliberazione decorre dal 31/01/2023

[ ]- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;  
[X]- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

San Vito lì, 03/02/2023

Il Segretario Comunale  
Dott. Giacomo Mameli